

CAMERA ARBITRALE e DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PORDENONE

TIPI DI PROCEDURE

ARBITRATO ORDINARIO

Art. 8.10 del Regolamento

In occasione del primo incontro, ove sussistano i presupposti per i riti abbreviati dell'arbitrato semplificato (art. 9 bis) e dell'arbitrato rapido (art. 9 ter), l'arbitro avvisa le parti della possibilità di optare concordemente per dette, illustrandone i vantaggi in termini di particolare tempestività ed economicità.

Ove le parti non concordino in una di tali opzioni procedurali, l'arbitrato si svolgerà con il rito ordinario e l'arbitro, nel rispetto dei termini di cui all'art. 820 c.c. per la decisione, cerca, se possibile, di concordare con le parti i termini per lo scambio delle memorie di trattazione e delle memorie istruttorie a prova contraria e a prova diretta, la fissazione degli incontri per l'istruttoria e per la discussione e, infine, i termini per gli scritti conclusivi.

ARBITRATO SEMPLIFICATO

Art. 9 ter del Regolamento

L'opzione per il rito dell'arbitrato semplificato è possibile quando il valore della controversia è inferiore a 100.000,00.= euro; essa determina una riduzione del compenso arbitrale del 25%, come da allegato 2.

Analogamente al rito c.d. del lavoro, viene privilegiata l'oralità della trattazione e della discussione e le scritture difensive vengono ridotte al minimo, con particolare impegno alla concisione.

L'arbitro fissa alle parti un termine unico per integrare atti e documenti e formulare richieste istruttorie, e un solo termine successivo per repliche.

Provvede quindi all'istruttoria nei tempi più rapidi, e all'esito fissa l'incontro finale, per precisazione delle conclusioni e discussione orale (solo in casi eccezionali accettando sintetiche note d'udienza): al termine di tale incontro finale pronuncia il dispositivo del lodo; deposita le motivazioni del lodo nei 30 gg. successivi.

ARBITRATO RAPIDO

Art. 9 ter del Regolamento

L'opzione per il rito dell'arbitrato rapido è possibile quando il valore della controversia è inferiore a 50.000,00.= euro; essa determina una riduzione del compenso arbitrale del 50%, come da allegato 2.

Le parti, ritenendo che la soluzione della controversia possa avvenire sulla base esclusivamente di atti e documenti (prove c.d. costituite), rinunciano a chiedere l'espletamento di mezzi istruttori diversi (prove c.d. costituende).

L'arbitro fissa alle parti un termine unico per integrare atti e documenti, e un solo termine successivo per repliche.

Trattiene da subito la causa in decisione e pronuncia il lodo nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine per le repliche.

ARBITRATO COLLEGALE

Art. 9 quater del Regolamento

A richiesta delle parti, oppure ove sia necessario per norma di legge, l'Arbitro sarà, anzichè Unico, Collegiale, ossia composto da tre Arbitri.

Per la nomina del terzo Arbitro, ove ciascuna delle parti abbia già nominato il proprio, e questi abbiano già accettato il presente Regolamento, si applicano le regole e i criteri di cui all'art. 6.

Così pure ove, per volontà delle parti o qualsiasi necessità, debbano essere nominati più Arbitri.

Il compenso arbitrale complessivo è aumentato del 50%, come da allegato 2, e per quanto di competenza degli Arbitri viene ripartito tra gli stessi in parti uguali.